

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 892

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COPPI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1993

---

Tutela della denominazione di origine controllata della  
«ciliegia del Sud-est barese»

---

ONOREVOLI SENATORI. - La cerasicoltura italiana sta attraversando una fase di stasi con tendenza al regresso, pur in presenza di una domanda in leggero progresso. La citata tendenza trae motivo da una serie di cause colturali, naturali ed economiche, che distolgono l'attenzione verso questa coltura, specialmente in Italia settentrionale. Di fronte a questo andamento nazionale è emblematico considerare il progressivo e costante sviluppo che detta coltura sta vivendo nella nostra regione Puglia e, in modo particolare, nella provincia di Bari. Infatti, in Puglia il ciliegio è particolarmente addensato a coltura in provincia di Bari, anche se negli ultimi anni nuovi ciliegeti risultano impiantati nelle province di Lecce e Foggia con alterni successi. I dati di produzione (nel barese) continuano ad essere fortemente sottostimati dalle statistiche ufficiali. Secondo indagini condotte nelle principali aree cerasicole della regione, la produzione media annua pugliese sarebbe pari a quintali 300.000, prevalentemente prodotti nel barese per il 95 per cento con tendenza ad un progressivo aumento nei prossimi anni. Da un quindicennio a questa parte, quindi, la cerasicoltura barese risulta essere l'unica in Italia ad attraversare una fase di decisa espansione. L'espansione della cerasicoltura è stata senza dubbio propiziata da un sensibile aumento in assoluto della domanda, per quantità e per valore, ma è stata anche resa possibile dalla concomitanza di alcune favorevoli circostanze: sotto l'aspetto sociale, quella di essere rimasta prerogativa quasi esclusiva dell'impresa piccolo-coltivatrice facente largo uso di manodopera familiare dedita in maggioranza *part time* all'agricoltura. Per quanto riguarda l'ambiente, la cerasicoltura mostra di aver trovato ottime condizioni nelle «terre ros-

se» pugliesi, poggianti su roccia calcarea, prive di risorse idriche e nelle caratteristiche climatiche della regione. Ad una siffatta e prorompente espansione deve necessariamente seguire un imponente impegno nella commercializzazione e nella valorizzazione economica dell'intera cerasicoltura del Sud-est barese. Questo impegno deve passare attraverso la sinergia sia di alcuni organi istituzionali sia attraverso la volontà e lo spirito organizzativo degli operatori del settore. In passato più volte si è cercato di mettere a punto alcuni interventi per poter meglio salvaguardare e sviluppare questo settore cerasicolo ma è più volte scaturita l'esigenza di dover individuare un marchio, una etichetta che contraddistinguesse questa produzione. Oggi più che mai, con l'allargamento della concorrenza nazionale ed internazionale, l'esigenza di far capo ad un prodotto a denominazione di origine geografica controllata appare imprescindibile. Anche perchè è nostro interesse salvaguardare quelle innate caratteristiche organolettiche e varietali delle ciliege del Sud-est barese che, per via del tutto naturale, hanno trovato nel nostro ambiente la loro massima espressione di qualità. Nell'individuare e delimitare le aree geografiche non possiamo prescindere dalle condizioni generali che hanno portato la cerasicoltura barese ad ottimi livelli. Questa alta competitività si fonda inizialmente sul ridotto sviluppo degli alberi: questo, a sua volta, è la risultante di una felice interazione tra le terre rosse del cretaceo, poggianti su roccia calcarea più o meno fessurata e priva di risorse irrigue, ed il portainnesto, il *megaleppo*, che solo in quei terreni riesce a limitare il proprio metabolismo e quindi, l'accrescimento in altezza degli alberi. Le possibilità di espansione della cerasicoltura non potranno prescindere da questa consi-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

derazione di fondo e dovranno, pertanto, essere strettamente subordinate al reperimento di aree idonee, purchè ad altimetria non eccessiva ma tale da consentire di contenere il calendario di maturazione entro estremi ragionevoli, soprattutto quanto a tardività, nei riguardi delle cerasicoltura concorrenti. Appaiono evidenti, a questo punto, le motivazioni per cui si richiede una legge che comporti il riconoscimento e la tutela della ciliegia del Sud-est barese. Infatti, è opportuno che sia data ad un prodotto dalle siffatte caratteristiche organolettiche e varietali il giusto riconoscimento che gli permetta di collocarsi su un

piano di eccellenza e qualificazione. D'altra parte, il progressivo aumento delle aree coltivate ed il conseguenziale sconfinamento della coltura in quelle aree di non spiccata vocazione ci obbliga a salvaguardare ed a mantenere i produttori in sforzi comuni tendenti alla valorizzazione ed al riconoscimento di quelle caratteristiche in premessa citate. Tali tentativi vanno rinforzati riconoscendo e tutelando mediante una legge sulla «ciliegia del Sud-est barese» sia per rivalutare sul piano economico sociale lo sviluppo di tutto il settore, sia per meglio tutelare e salvaguardare il consumatore nella fase di acquisto del prodotto.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata della «ciliegia del Sud-est barese» è riservata al prodotto che corrisponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dalla presente legge.

### Art. 2.

1. La denominazione «ciliegia del Sud-est barese» è riservata alle *cultivar* di ciliegio Ferrovia e Bigarreau le cui fasi di produzione hanno luogo nell'area geografica comprendente parte del territorio della provincia di Bari ed individuata nell'ambito della provincia dai seguenti limiti territoriali comprendenti i territori amministrativi dei comuni di:

a) Acquaviva delle Fonti, Castellana Grotte, Conversano, Casamassima, Sammichele di Bari, Turi, Rutigliano, Noicattaro, Gioia del Colle;

b) Alberobello, Noci, Putignano, Sante-ramo in Colle, Cassano delle Murge.

2. Le caratteristiche organolettiche e merceologiche dipendono da particolari metodi della tecnica di produzione e dalle condizioni proprie dell'ambiente di insediamento dei frutteti.

3. Possono inoltre usufruire della denominazione di cui al comma 1 anche le *cultivar* considerate dagli organi competenti individuati dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 10 come similari.

### Art. 3.

1. La «ciliegia del Sud-est barese» deve essere prodotta nei territori dei comuni

della provincia di Bari indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2.

2. Il prodotto denominato «ciliegia del Sud-est barese», tranne la prerrefrigerazione, non deve subire alcun trattamento di conservazione ivi compresa la congelazione.

#### Art. 4.

1. La «ciliegia del Sud-est barese» deve essere prodotta in base alle seguenti disposizioni:

a) le *cultivar* prodotte devono essere propagate su portainnesti autoctoni per le colture in asciutto, mentre è possibile utilizzare altri portainnesti per le colture irrigue;

b) la tecnica colturale deve avvalersi delle moderne acquisizioni scientifiche in materia di sesto di impianto, tecnica di allevamento e di interventi di potatura produttiva, mediando, comunque e sempre, attraverso la pluriennale esperienza degli operatori del settore specifico, i quali, in maniera empirica, hanno maturato su detta coltura una significativa e secolare esperienza;

c) le drupe devono possedere le caratteristiche tecniche che contraddistinguono ciascuna *cultivar* e, per ognuna di esse, devono essere individuati due parametri commerciali secondo la pezzatura: prima e seconda scelta;

d) la lotta contro gli attacchi dei fitofagi (insetti ed acari) e delle crittogame (funghi) deve essere impostata con criteri di lotta guidata, evitando interventi di lotta a calendario, economicamente dispendiosi e, dal punto di vista sanitario, dannosi sia per gli operatori del settore sia per gli stessi consumatori.

#### Art. 5.

1. Ogni singolo produttore dell'intera area geografica individuata nella denominazione di origine controllata deve farsi carico di compilare i quaderni di campo,

nei quali saranno riportati tutti gli interventi fitosanitari apportati sulle colture.

Art. 6.

1. L'epoca di raccolta delle drupe deve essere, compatibilmente con le condizioni climatiche stagionali, rigorosamente individuata singolarmente per ogni zona produttiva attraverso strumenti tecnici, tali da offrire un prodotto di adeguata manipolazione commerciale.

Art. 7.

1. La «ciliegia del Sud-est barese» all'atto dell'immissione al consumo dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche merceologiche:

- a) consistenza e turgidità delle drupe a polpa succulenta;
- b) drupa colore rosso porpora di aspetto brillante con pedicello di colore verde perlato;
- c) drupe dal sapore dolce e gradevole la cui fragranza organolettica le contraddistingue a livello europeo.

Art. 8.

1. La «ciliegia del Sud-est barese» deve essere immessa al commercio provvista del particolare contrassegno e sigillo atti a garantire l'origine e l'identificazione del prodotto.

Art. 9.

1. Le imprese produttrici della «ciliegia del Sud-est barese», per quanto attiene a tale specifica produzione, sono tenute a consentire ispezioni nei locali della loro attività, nonché controlli, verifiche, esami relativi a: campionamento del prodotto, metodi di produzione, tenuta dei registri e della documentazione necessaria atta a

dimostrare che la provenienza delle ciliegie corrisponde ai requisiti prescritti dalla presente legge.

2. Le imprese produttrici hanno l'obbligo di registrare, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari, la propria specializzazione produttiva specificando la superficie coltivata, l'agro comprensoriale, le *cultivar* prodotte e la relativa potenzialità produttiva espressa in quantità per ettaro.

3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari deve certificare la specializzazione produttiva di cui al comma 2 per ogni singola impresa produttrice.

4. Ai sensi della presente legge si intende per produttore l'impresa che, situata nella zona di produzione, compia tutte le operazioni di lavorazione della «ciliegia del Sud-est barese» e sia autorizzata a norma delle vigenti leggi sanitarie.

#### Art. 10.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanità, dell'agricoltura e delle foreste, sentita la regione Puglia, sono definite le norme per l'esecuzione della presente legge, concernenti in particolare:

a) le modalità, le fasi di produzione e di commercializzazione della «ciliegia del Sud-est barese» sulla base degli usi tradizionali, costantemente conservati nel tempo, in forza dei quali la «ciliegia del Sud-est barese» garantisce le proprie caratteristiche qualitative;

b) le modalità per la tenuta dei quaderni di campo, dei registri e della documentazione di cui agli articoli 5 e 9;

c) l'individuazione dei contrassegni di cui all'articolo 8;

d) gli organismi per la vigilanza;

e) i sistemi di controllo della produzione della «ciliegia del Sud-est barese» e

dell'applicazione del sigillo e dei contrassegni, atti a garantire il rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge;

f) l'incarico al Consorzio intercomunale dei comuni appartenenti alla citata area geografica assieme alle cooperative ortofrutticole dei medesimi comuni, di definire le modalità per l'uso della denominazione di origine controllata (DOC) e la sua gestione, nonché la vigilanza sulla produzione e sul commercio della «ciliegia del Sud-est barese». Tale consorzio deve:

1) comprendere tra i propri soci almeno il 50 per cento dei produttori operanti nella zona delimitata dall'articolo 2;

2) essere retto da uno statuto che consenta, su richiesta, l'ammissione nel Consorzio, a parità di diritti, di qualsiasi produttore che abbia i propri appezzamenti nella zona di cui all'articolo 2 ed operi ai sensi delle presenti norme;

3) offrire la necessaria garanzia organizzativa e finanziaria per una efficace attuazione dei compiti di vigilanza.

2. Lo statuto del Consorzio di cui alla lettera f) del comma 1 ed ogni sua eventuale modifica sono approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Ai medesimi Ministri compete anche ogni controllo sul finanziamento del Consorzio stesso.

#### Art. 11.

1. La produzione e la commercializzazione sotto la denominazione di cui all'articolo 1 di «ciliegia del Sud-est barese», mancante dei requisiti e delle caratteristiche merceologiche prescritte dalla presente legge, sono punite a norma delle vigenti leggi in materia di frodi, ed è altresì vietato, l'uso della predetta denominazione accompagnata da qualificativi di qualsiasi genere, che costituiscano deformazioni della denominazione stessa, nonché l'uso di denominazioni atte a trarre in inganno l'acquirente.



**Art. 12.**

1. La contraffazione, l'alterazione e l'uso illecito dei sigilli e dei contrassegni di cui all'articolo 8 vengono puniti, oltre che a norma dell'articolo 11, con una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire a lire cinque milioni a seconda della gravità o recidività dell'infrazione commessa.

2. Qualsiasi impedimento all'effettuazione delle verifiche di cui all'articolo 8 e la tenuta di una falsa documentazione sono puniti con una multa da lire due milioni a lire cinque milioni.